



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 30.05.2017

**Lettera informativa 2017/4:  
attuazione degli articoli 20 e 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti  
d'uso (obbligo di notifica e di autorizzazione)**

**1) Premessa**

Con il recepimento del diritto europeo in materia d'igiene, si sono introdotti nella normativa svizzera un obbligo generale di notifica per le aziende che impiegano derrate alimentari e un obbligo di autorizzazione per le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale. Come interpretare le nuove disposizioni? In relazione con l'accordo di equivalenza con l'UE (e lo smantellamento dei controlli di confine nel traffico merci), è importante che queste disposizioni siano attuate conformemente al diritto europeo.

La procedura di autorizzazione per i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina è illustrata nelle Direttive tecniche concernenti la procedura d'autorizzazione dei macelli e di conseguenza non è approfondita nel presente documento.

**2) Basi legali**

Le basi legali per l'obbligo di notifica e di autorizzazione sono l'articolo 11 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), gli articoli 20 e 21 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02), nonché gli articoli 9 e 12-14 dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr) (RS 817.042). Le autorizzazioni d'esercizio di cui all'articolo 11 LDerr sono esenti da emolumenti e quindi non comportano costi per le aziende da autorizzare.

## Articolo 20 ODerr: obbligo di notifica

Lo scopo dell'obbligo di notifica è di far sì che l'autorità cantonale di esecuzione sia a conoscenza di tutte le aziende che impiegano derrate alimentari. Tutte le aziende alimentari che non rientrano nelle deroghe descritte sotto devono essere notificate presso l'autorità cantonale di controllo delle derrate alimentari.

Testo di legge	Interpretazione
1 Chiunque impiega derrate alimentari è tenuto a notificare la sua attività alla competente autorità cantonale di esecuzione.	<p>In linea di principio sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 20 ODerr tutte le aziende che impiegano derrate alimentari.</p> <p>Alle aziende dedite unicamente alla produzione primaria si applicano le disposizioni dell'ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim, RS 916.020). Se tali aziende forniscono anche o esclusivamente prodotti primari trasformati come il pane e la confettura, esse sottostanno sempre all'obbligo di notifica che occorre assicurare secondo l'articolo 3 OPPrim.</p> <p>In caso di fornitura all'esercito, è sufficiente la notifica generale annuale. Non occorre una notifica supplementare per ogni singolo caso.</p> <p>I venditori al mercato, i venditori ambulanti e gli installatori di distributori automatici di bevande e generi alimentari devono annunciarsi presso il Cantone di domicilio. Le autorità cantonali di esecuzione si informano reciprocamente, se necessario.</p>
2 È fatta salva la consegna occasionale su scala ridotta in occasione di mercatini, feste scolastiche e simili.	Nessuna interpretazione necessaria.
3 Devono essere notificati anche i cambiamenti importanti all'interno dell'azienda che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza delle derrate alimentari e la chiusura dell'azienda stessa.	<p>Occorre notificare ogni cambiamento importante all'interno dell'azienda, riguardante in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ l'attività, che influenza la classificazione dei rischi</li><li>✓ l'indirizzo</li><li>✓ la persona responsabile</li></ul>

## **Articolo 21 ODerr: obbligo di autorizzazione per aziende**

In linea di principio sono soggette all'obbligo di notifica le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale. L'autorizzazione d'esercizio comporta la possibilità di esportare derrate alimentari di origine animale, indipendentemente dal fatto che si faccia uso o meno di questa possibilità. Per contro, le derrate alimentari di origine animale provenienti da aziende non autorizzate possono essere fornite unicamente sul mercato nazionale. Per impedire che siano esportate merci provenienti da aziende non autorizzate, vale quanto segue: le aziende autorizzate secondo l'articolo 21 dell'ODerr possono procurarsi derrate alimentari di origine animale unicamente presso aziende che sono parimenti autorizzate in applicazione dell'articolo 21 dell'ODerr. Fanno eccezione a questa disposizione le aziende dedite alla produzione primaria (prima fase).

Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari a partire da o con insetti a scopo alimentare possono esportarle solo nello Spazio economico europeo, se corrispondono alle disposizioni pertinenti del diritto europeo e della legislazione degli Stati membri.

Se in un'azienda autorizzata si accertano inadempienze gravi oppure se l'azienda viola ripetutamente le condizioni imposte dalle competenti autorità di controllo, occorre revocare l'autorizzazione sotto forma di decisione impugnabile, se necessario per impedire conseguenze negative per la salute dei consumatori o per proteggerli da derrate alimentari non idonee al consumo.

Alle condizioni di cui sopra è anche solo possibile sospendere l'autorizzazione, sotto forma di decisione impugnabile ed entro un termine ragionevole, purché l'imprenditore del settore alimentare possa garantire che l'inadempienza sarà eliminata entro il termine fissato.

In entrambi i casi l'azienda non può più immettere sul mercato derrate alimentari. Se tuttavia l'autorizzazione è sospesa o revocata solo per singole attività, il divieto si riferisce solo a queste attività.

Occorre osservare il principio della proporzionalità.

In caso di revoca di un'autorizzazione sarà revocato anche il numero di autorizzazione e l'azienda sarà cancellata dalla lista ufficiale delle aziende autorizzate, a meno che nell'azienda non siano autorizzate altre attività per le quali non è stata revocata l'autorizzazione. Per queste attività il numero di autorizzazione è mantenuto. Le altre attività sono cancellate dalla lista ufficiale.

In caso di sospensione di un'autorizzazione è sospeso il numero di autorizzazione e l'azienda è cancellata dalla lista ufficiale delle aziende autorizzate finché non può riprendere la sua attività, previa decisione scritta dell'autorità di controllo competente. Se l'autorizzazione è sospesa solo per singole attività, il numero di autorizzazione è mantenuto per le attività che non sono interessate. Le attività sospese sono temporaneamente cancellate dalla lista ufficiale.

Le disposizioni sulla procedura di autorizzazione delle aziende alimentari di cui all'articolo 21 dell'ODerr da parte delle autorità cantonali di esecuzione si trovano negli articoli 9 e 12-14 dell'OELDerr.

I requisiti applicabili al marchio d'identificazione delle derrate alimentari di origine animale provenienti da aziende autorizzate si trovano negli articoli 36-38 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).

Testo di legge	Interpretazione
<p>1 Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale necessitano dell'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale di esecuzione.</p>	<p>Le aziende che trattano solo derrate alimentari di origine vegetale non necessitano di autorizzazioni.</p> <p>In linea di principio tuttavia, tutte le aziende che trattano, imballano, depositano derrate alimentari di origine animale (refrigerate o surgelate), incluso il commercio di carne, sono soggette all'obbligo di autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ carne, preparati di carne e prodotti a base di carne di specie animali di cui all'articolo 2 lettere a-f dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)</li> <li>✓ molluschi bivalvi vivi</li> <li>✓ prodotti della pesca</li> <li>✓ latte e latticini</li> <li>✓ uova e ovoprodotti</li> <li>✓ cosce di rana e lumache</li> <li>✓ grassi fusi di origine animale e ciccioli</li> <li>✓ stomaci, vesciche e intestini trattati</li> <li>✓ gelatina e collagene</li> <li>✓ insetti per scopi alimentari di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulle nuove derrate alimentari</li> </ul>
<p>2 Non necessitano di alcuna autorizzazione:</p> <p>a) le aziende che operano soltanto nel settore della produzione primaria;</p>	<p>Piscicoltori, pescatori professionisti e cacciatori (esclusa la trasformazione, come per esempio l'affumicatura o la marinatura), produttori di uova (esclusa la trasformazione e l'imballaggio).</p>
<p>b) e aziende che svolgono soltanto attività di trasporto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spedizionieri</li> <li>✓ Imprese di trasporto</li> </ul> <p>Le derrate alimentari di origine animale sono trasportate senza cambiamenti da un'azienda all'altra, rispettando le prescrizioni relative alla temperatura in vigore.</p>
<p>c) le aziende che depositano soltanto derrate alimentari di origine animale per le quali non esiste alcun disciplinamento relativo alla temperatura;</p>	<p>L'attività deve limitarsi esclusivamente al deposito. Possono rientrarvi le seguenti derrate alimentari di origine animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ uova</li> <li>✓ prodotti a base di carne, di cui all'articolo 29 capoverso 6 dell'ordinanza sui requisiti igienici (ORI, RS817.024.1)</li> <li>✓ prodotti della pesca, prodotti a base di latte e ovoprodotti stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente</li> <li>✓ molluschi e crostacei vivi</li> </ul>
<p>d) le aziende di commercio al dettaglio che si limitano a consegnare le derrate alimentari di origine animale direttamente ai consumatori;</p>	<p>Le aziende di commercio al dettaglio secondo l'articolo 2 capoverso 1 numero 3 dell'ODerr, che consegnano derrate alimentari di origine animale solo direttamente ai consumatori, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ negozi di paese</li> <li>✓ filiali di grandi distributori</li> </ul>

Testo di legge	Interpretazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ vendita in fattoria, inclusa la trasformazione in fattoria di carne e latte</li> <li>✓ ristoranti</li> <li>✓ grandi cucine</li> <li>✓ mense aziendali</li> <li>✓ aziende di catering</li> <li>✓ macellerie (senza impianto di macellazione)</li> <li>✓ aziende di trasformazione del latte</li> <li>✓ pescatori professionisti e piscicoltori</li> <li>✓ venditori al mercato</li> <li>✓ produttori di uova che confezionano, assortiscono e stampigliano le uova</li> <li>✓ aziende di trasformazione degli insetti</li> </ul>
<p>e) le aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari di origine animale ad altre aziende alimentari limitandosi a depositarle o a trasportarle;</p>	<p>Rientrano in questa deroga anche i grossisti, compresi i relativi depositi refrigerati o surgelati, a condizione che le derrate alimentari di origine animale non subiscano modifiche.</p> <p>Occorre rispettare le prescrizioni vigenti relative alla temperatura.</p>
<p>f) le aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari di origine animale ad altre aziende di commercio al dettaglio, qualora si tratti di un'attività accessoria a livello locale e di portata ristretta;</p>	<p>La deroga si applica alle aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari di origine animale ad altre aziende di commercio al dettaglio su tutto il territorio nazionale.</p> <p>L'attività è ritenuta accessoria e di portata ristretta quando la produzione totale dell'azienda non supera le seguenti quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ macellerie (senza impianto di macellazione) che trasformano al massimo 150 000 kg di parti commestibili di animali all'anno</li> <li>✓ aziende di trasformazione del latte che trasformano al massimo 100 000 kg di latte all'anno</li> <li>✓ pescatori professionisti e piscicoltori che trasformano al massimo 100 000 kg di pesci all'anno</li> <li>✓ produttori di uova di cui alla lettera d con meno di 1000 galline ovaiole</li> <li>✓ aziende di trasformazione degli insetti che trasformano al massimo 1 000 kg di insetti all'anno</li> </ul>
<p>g) le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano soltanto derrate alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti a base di carne, gelatina, collagene, stomaci trattati, vesciche trattate, intestini trattati, ciccioli, grassi animali fusi, prodotti della pesca trasformati, prodotti a base di latte o ovo-prodotti;</p>	<p>Tutte le aziende che fabbricano, trasformano, ecc. esclusivamente i cosiddetti prodotti misti come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pasta ripiena con prodotti a base di carne o prodotti della pesca</li> <li>✓ pasta all'uovo</li> <li>✓ pasticceria con prodotti a base di latte</li> <li>✓ panini, tartine, pizze</li> <li>✓ pasti pronti preconfezionati</li> </ul>

Testo di legge	Interpretazione
	Sono tuttavia soggette ad autorizzazione le aziende che producono prodotti misti con derrate alimentari di origine animale non trasformate, ovvero prodotti misti con uova crude, latte crudo o carne/pesce crudi.
h) le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano soltanto prodotti dell'apicoltura.	Nessuna interpretazione necessaria.
3 L'autorizzazione è rilasciata se l'attività interessata adempie le condizioni determinanti previste dalla legislazione sulle derrate alimentari.	Nessuna interpretazione necessaria.
4 Le ristrutturazioni nelle aziende autorizzate che potrebbero ripercuotersi sull'igiene delle derrate alimentari devono essere notificate alla competente autorità cantonale di esecuzione.	Nessuna interpretazione necessaria.

## Valutazione

Con l'aiuto dell'albero decisionale in allegato si può controllare se l'azienda è soggetta ad autorizzazione.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer  
Vicedirettore

### Albero decisionale: è necessaria un'autorizzazione?

